

COMUNE DI CODIGORO

PROVINCIA DI FERRARA

REPUBBLICA ITALIANA

Cron. N.

CONVENZIONE PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE
ATTREZZATURE DEI CAMPI SPORTIVI "DANILO FOGLI" IN P.ZZA
SAVONAROLA E IN VIA DON BOSCO, SITI NEL CAPOLUOGO, CON
L'ASSOCIAZIONE NUOVA UNIONE SPORTIVA CODIGORESE.

L'anno xx addì del mese di con questa scrittura
privata da valere a tutti gli effetti di legge quale pubblico atto

TRA

Il dott. ..., nato ad ... il ..., domiciliato presso la Residenza Municipale, il
quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Segretario
Generale del Comune di Codigoro e quindi in nome, per conto ed esclusivo
interesse del Comune medesimo, C.F./P.IVA 00339040388

E

Il sig. nato a il e residente in via n., il quale dichiara di
intervenire al presente atto in qualità di Presidente pro-tempore
dell'associazionecon sede in.....via e quindi in
nome, per conto ed interesse dell'Associazione medesima, C.F./P.IVA
..... (di seguito denominata Associazione)

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.del, esecutiva ai sensi di
legge, che si chiama a far parte integrante del presente contratto anche se
non materialmente allegata, l'Amministrazione Comunale di Codigoro
stabiliva di concedere l'uso e la gestione degli impianti e delle attrezzature

del campo sportivo "Danilo Fogli" sito in Piazza Savonarola e del campo sportivo in Via Don Bosco, entrambi situati nel Comune di Codigoro, per il periodo di 9 anni, decorrenti dalla data di stipulazione della convenzione, all'Associazione Unione Sportiva Codigorese;

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La cennata premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Il Comune di Codigoro, come sopra costituitosi, cede l'uso e la gestione all'Associazione Nuova Unione Sportiva Codigorese, come sopra costituitasi, che accetta, gli impianti e le attrezzature del campo sportivo comunale "Danilo Fogli" sito in Piazzetta Girolamo Savonarola nel Capoluogo censito al catasto terreni al foglio 86 mapp. n. 1, e del campo sportivo sito in via Don Bosco, censito al catasto terreni al foglio 85 mapp. n. 712, nello stato di fatto in cui attualmente si trovano, il tutto come meglio specificato nelle planimetrie allegate che, sottoscritte dalle parti, si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato A e B).

L'impianto sportivo "Danilo Fogli" si compone dei seguenti immobili:

- n. 1 campo da calcio per incontri di campionato;
- n. 1 campo per partite amatoriali;
- n. 1 campo per allenamento;
- n. 2 edifici in muratura adibiti a spogliatoi per gli atleti;
- n. 1 edificio in muratura adibito a magazzino;
- n. 1 tribuna.

L'impianto sportivo sito in Via Don Bosco si compone dei seguenti immobili:

- n. 1 campetto da calcio;

- n. 1 edificio in muratura adibito a spogliatoio per gli atleti.

Art. 3

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (CINQUE) decorrenti dalla data di stipulazione dell'atto.

Le parti possono recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso con lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (PEC) da inviarsi all'altra parte almeno tre mesi prima del giorno in cui il recesso deve avere esecuzione.

L'Associazione, alla scadenza del termine pattuito, si obbliga alla restituzione dell'immobile in oggetto all'Amministrazione Comunale alla quale, in ogni caso, nell'ipotesi di sopravvenuta ed urgente necessità, è concesso di richiederne il rilascio immediato.

Art. 4

L'Associazione Nuova Unione Sportiva Codigorese si impegna a garantire la piena disponibilità delle aree e delle strutture oggetto del presente contratto da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 5

L'Amministrazione Comunale, previ i necessari accordi che di volta in volta saranno presi, potrà disporre dei campi in occasione di manifestazioni indette o patrocinate dal Comune ed in occasione dei Giochi della Gioventù e di similari attività scolastiche.

Art. 6

L'Associazione potrà utilizzare il campo sportivo e le strutture senza

corrispondere alcun compenso o canone al Comune di Codigoro per il sopracitato periodo di concessione in uso.

L'Associazione si impegna a mantenere e conservare il campo sportivo e le strutture con la diligenza del buon padre di famiglia.

L'Associazione si assume ogni più ampia responsabilità per la buona conservazione dei beni affidati e si accolla tutti gli oneri occorrenti per la custodia, per la manutenzione ordinaria e per i consumi di energia elettrica, combustibile per riscaldamento, acqua, ecc. i cui contatori saranno intestati per tutta la durata della convenzione. E', altresì, a carico dell'Associazione la tassa per i rifiuti urbani.

La custodia dell'impianto dovrà essere assegnata ad un socio o ad un dirigente dell'associazione, ovvero anche ad un terzo, purché di fiducia dell'associazione medesima e dell'Amministrazione Comunale.

La manutenzione ordinaria dovrà essere fatta su tutti gli impianti, attrezzature e pertinenze del plesso sportivo, ivi compresa la pulizia degli spogliatoi e la perfetta tenuta del terreno di gioco e la segnatura dello stesso, nonché la falciatura delle erbe nelle aree interne ed esterne alla struttura.

In ogni caso non verrà rimborsata da parte del Comune alcuna spesa sostenuta per la manutenzione ordinaria, straordinaria o l'adeguamento della struttura.

Art. 7

Fermo restando che la priorità dell'utilizzo della struttura sportiva è dell'Associazione, dovrà obbligatoriamente essere consentito l'utilizzo anche a gruppi sportivi minori, amatoriali, ecc. con precedenza per quelli formati

nel territorio comunale ed infine quelli extracomunali, salvo eccezionali casi che dovranno essere giustificati anche all'Amministrazione Comunale.

Tali gruppi, per ottenere l'uso dell'impianto, per singole attività o manifestazioni, dovranno farne richiesta all'Associazione, compatibilmente con gli impegni societari.

In ogni caso in cui l'Associazione incontri difficoltà o problemi, ovvero ravvisi possano sorgere controversie o nascano effettivamente liti o dubbi sulla gestione dell'impianto affidato, nei confronti di singoli, gruppi, ecc., deve informare immediatamente l'Amministrazione Comunale che si riserva di dirimere le questioni.

Art. 8

L'Associazione non può apportare, anche se a proprie spese, alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione alla struttura concessa in uso senza il preventivo consenso scritto e l'approvazione del relativo progetto da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'Associazione ha l'obbligo di richiedere a propria cura e spese, ai competenti organi amministrativi ogni eventuale autorizzazione o permesso prescritto dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori di cui sopra.

Alla scadenza del contratto ovvero in caso di recesso a norma dell'art. 3, le addizioni, migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dall'Associazione sugli immobili concessi in uso resteranno acquisite all'immobile senza obbligo di compenso o indennizzo da parte del Comune, anche se eseguite con il consenso dell'Ente.

L'esecuzione di lavori in contrasto con le vigenti norme urbanistico-edilizie produrrà di diritto la risoluzione del contratto per fatto e colpa

dell'Associazione.

Art. 9

Nella struttura concessa in uso dovranno essere svolte unicamente le attività previste dallo Statuto dell'Associazione.

In caso di utilizzi diversi il Comune provvederà ad inviare specifica diffida all'Associazione tramite lettera Raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (PEC) e qualora a tale diffida non venisse ottemperata nei termini imposti, la concessione in uso verrà revocata senza che l'Associazione inadempiente possa pretendere alcun indennizzo o rimborso spese.

Art. 10

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, è vietato all'Associazione subconcedere in tutto o in parte quanto forma oggetto della presente convenzione se non dopo averne ottenuto l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Qualora venga accertata la cessione della struttura sportiva ad altri, senza la prescritta autorizzazione, la presente convenzione si intenderà revocata con decorrenza immediata, senza necessità di ricorso al Giudice e l'immobile dovrà essere restituito nella disponibilità del Comune.

Art. 11

L'Associazione dichiara di esonerare e tenere indenne il Comune dalla responsabilità civile per danni o infortuni che possano derivare a terzi, ivi compreso il personale addetto all'uso delle struttura, derivante dall'uso e dalle attività svolte nella struttura sportiva in uso. In particolare, si impegna a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia.

L'Associazione si obbliga a stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura di rischi derivanti da danni alle persone, anche che frequentano la struttura.

A richiesta del Comune, l'Associazione dovrà esibire copia della polizza e delle quietanze di pagamento del premio.

Art. 12

Le spese di imposta di bollo e di registrazione del presente contratto, dipendenti e conseguenti, sono poste a carico dell'Associazione.

Art. 13

A pena di nullità, qualunque modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 14

Le parti, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dichiarano di trattare i dati contenuti nel presente atto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 15

Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Ferrara.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Codigoro

Associazione Nuova Sportiva Codigorese

Arch. Antonio Molossi

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)